

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> (1782)	535
PRESIDENTE	535, 536, 537, 538, 539, 541, 542, 543
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	536, 537, 538, 541, 543
BERTÈ, <i>Relatore</i>	537, 538, 540, 541, 543
SERONI	537, 538, 539, 540, 542
CODIGNOLA	540, 541, 543
CAIAZZA	540, 542
PITZALIS	543
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (727)	543
PRESIDENTE	543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551
ROMANATO, <i>Relatore</i>	544, 548, 549
SCIONTI	545, 546, 547, 548, 549, 550
SERONI	546, 547, 548
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	546, 548, 549, 550
PITZALIS	546, 547
DALL'ARMELLINA	547, 549, 550
ELKAN	550
MARANGONE	550

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale delle antichità e belle arti » (1782), già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella seduta di mercoledì 17 febbraio, la Commissione ha approvato i primi tre articoli del disegno di legge nel testo formulato dal Comitato ristretto.

Do quindi lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

« Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione del-

la pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 3, l'uso dei beni predetti può essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero.

I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonché alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.»

L'onorevole Codignola propone il seguente emendamento aggiuntivo: Al primo comma, dopo le parole « articolo 3 », aggiungere le altre: « e che non rientrino nel caso previsto dal quarto comma del medesimo articolo ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo l'emendamento Codignola pleonastico. Anzi penso che modificando in tal senso l'articolo, verremmo a creare un dubbio di interpretazione nei riguardi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Concordo con quanto afferma il rappresentante del Governo. Infatti già nell'articolo 3 è stato stabilito che nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini esclusivamente culturali e artistici, né per i servizi televisivi che si propongono specificamente l'illustrazione dell'opera d'arte o del monumento.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Codignola.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Chiunque intenda eseguire negli istituti statali di antichità e d'arte e nei luoghi di interesse artistico o storico di proprietà o in consegna allo Stato, fotografie con apparecchi che comportino l'uso di lampade, *flashes* o cavalletti, deve rivolgere domanda al competente Soprintendente o capo dell'Istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo esclusivamente artistico o culturale. Per tali riprese il Soprintendente o capo dell'Istituto rilascia la concessione,

dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e all'Intendenza di finanza competente.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro o comunque per fini non esclusivamente artistici o culturali, la concessione è data dal Soprintendente o capo dell'Istituto, previo versamento di un canone che è determinato nei modi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Nel caso in cui le riprese fotografiche debbano essere eseguite in Istituti o luoghi situati in circoscrizioni di più Soprintendenze, la relativa domanda va rivolta al Ministero della pubblica istruzione, il quale, ove si tratti di riprese a scopo di lucro o per fini non esclusivamente artistici o culturali, rilascia la concessione, previo versamento di un canone che è determinato dal Ministero delle finanze d'intesa con lo stesso Ministero della pubblica istruzione, nei modi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

I visitatori degli Istituti e luoghi indicati nel primo comma possono liberamente eseguire fotografie tipo istantanea con apparecchi che non comportino l'uso di lampade, *flashes* o cavalletti.

In ogni caso il Soprintendente o capo dell'Istituto può dettare apposite prescrizioni e richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Può essere temporaneamente vietato, per motivi tecnici o scientifici, di eseguire riprese fotografiche negli Istituti e luoghi di cui al primo comma.

È vietato l'esercizio dell'attività professionale di fotografo, nell'interno dei predetti Istituti e luoghi, per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti ».

Comunico che all'articolo 5 risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola « eseguire », aggiungere le altre « a scopo di lucro ».

Sopprimere il secondo comma e le prime sette parole del terzo.

CODIGNOLA.

Faccio presente che, oltre agli emendamenti di cui ho testé dato lettura, il Comitato ristretto ha proposto i seguenti altri emendamenti: a) al primo comma aggiungere le parole « deve rivolgersi per il permesso al competente Soprintendente o Capo dell'Istituto »; b) formulare il secondo comma nel modo seguente: « Nessun canone

è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale»; c) formulare il terzo comma nel modo seguente: « Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale»; d) sopprimere il quarto e quinto comma; e) al sesto comma aggiungere, dopo le parole « apposite prescrizioni », le parole « e inoltre »; f) formulare l'ultimo comma nel modo seguente: « Nell'interno degli istituti e dei luoghi di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio dell'attività professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito soltanto per i singoli casi, dal competente Soprintendente o Capo dell'Istituto ».

I suddetti emendamenti sono stati preventivamente stampati e portati a conoscenza della Commissione che su di essi non ha espresso rilievi critici.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente l'onorevole Codignola vuole — con il suo emendamento — evitare che coloro i quali scattano fotografie per diporto siano costretti a chiedere il permesso. Perché quando una persona — in gita ad Ercolano o a Pompei, per esempio — desidera scattare delle foto senza scopo di lucro deve chiedere il permesso? Nelle gallerie e nei musei è giusto che sia così, ma nei luoghi aperti mi sembra una precauzione inutile ed assurda.

BERTÈ, *Relatore*. Possiamo togliere le parole: « ...nei luoghi aperti al pubblico ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono del parere di precisare che il permesso è necessario per i musei e le gallerie.

SERONI. Per le gallerie bisogna lasciare il permesso. Con la formulazione del collega Codignola, in pratica, l'obbligo del permesso viene soppresso anche per quanto riguarda le gallerie d'arte.

BERTÈ, *Relatore*. Io comprendo lo spirito che informa l'emendamento Codignola, ma esprimo le mie perplessità sull'opportunità di sopprimere il testo del Comitato ristretto. Studiando il problema, noi abbiamo notato come le moderne tecniche di fotografia, e soprattutto l'uso dei *flash* implicino anche un problema di sicurezza, non tanto nei confronti delle persone quanto nei confronti delle opere. Con riferimento a questo aspetto, mi sembra opportuno che il permesso

venga accordato o meno a seconda di come viene scattata la fotografia. Inoltre, ciò non viene ad appesantire le procedure.

PRESIDENTE. Lasciando le parole: « luoghi aperti al pubblico »?

BERTÈ, *Relatore*. No, togliendole. I luoghi aperti al pubblico possono essere anche i giardini, i palazzi, ecc.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono del parere che bisognerebbe anche precisare: « musei e gallerie ».

BERTÈ, *Relatore*. La galleria, oltre ad essere luogo aperto al pubblico, è istituto statale di interesse artistico.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo che l'articolo 5 inizi con queste parole: « Chiunque intende eseguire fotografie in musei e gallerie... ».

BERTÈ, *Relatore*. La dizione: « istituti statali di antichità e d'arte », significa: « gallerie e musei »?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli colleghi che l'onorevole Valitutti propone ora la soppressione di tutto il primo comma dell'articolo 5 in discussione.

BERTÈ, *Relatore*. Il Comitato ristretto che ha esaminato il problema ha cercato di conseguire uno snellimento, onde liberalizzare anche il settore delle fotografie. Pertanto siamo giunti alla formulazione dell'articolo 5 in questione, che è una forma di compromesso tra la esigenza di snellire al massimo possibile le procedure e la necessità di promuovere criteri di salvaguardia nei confronti della sicurezza delle opere, in ordine a quella che ci è stato documentato essere la realtà: in effetti, il fenomeno della fotografia ha assunto una dimensione tale da mettere in serio pericolo la sussistenza stessa delle opere. Non potevamo non sentire il bisogno di regolamentare questo aspetto.

Sento di poter affermare che si è cercato di snellire al massimo la procedura. Quello che resta dell'articolo 5 è quanto è necessario alla sicurezza ed alla sopravvivenza delle opere. Debbo ricordare infine che ciò è stato deciso all'unanimità.

PRESIDENTE. Ritengo che le parole « e nei luoghi aperti al pubblico di interesse artistico e storico di proprietà e in consegna allo Stato », possano dar luogo ad incertezze e a dubbi circa i luoghi o meno dove è consentito fare fotografie.

SERONI. Vorrei che fosse ben chiaro a tutti che da parte mia sono disposto non solo a

liberalizzare al massimo tutto il meccanismo, ma anche ad eliminare tutte queste norme. Tutto questo però non è possibile se prima non si supera la grave situazione in cui versano musei e gallerie a causa della insufficienza del personale tecnico e di custodia di cui dispongono. Si deve considerare infatti che gli incresciosi incidenti che spesso accadono, non ultimo quello verificatosi alla galleria degli Uffizi di Firenze, sono dovuti alla insufficienza di detto personale.

Ora l'alternativa che si pone è questa: o il Governo provvede immediatamente a fornire gallerie e musei di sufficiente personale od altrimenti è necessario accettare questo tipo di soluzione legislativa che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Seroni, che il permesso sarebbe necessario anche se vi fosse tutto il personale che si richiede.

SERONI. Allora penso che, a maggior ragione, occorra quando questo personale non c'è.

PRESIDENTE. Quello del personale è un problema che esamineremo in altra sede e non ora, dato che non rientra nell'ambito della questione posta in questo momento.

Torno comunque a ripetere che per fare le fotografie occorre un permesso.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Faccio presente all'onorevole Seroni ed a tutti gli onorevoli commissari, che il Governo già da più di un anno ha presentato un provvedimento per l'assunzione di circa un migliaio di dipendenti nel personale delle gallerie e dei musei.

Il provvedimento si è fermato presso il Ministero del tesoro.

Vorrei però sottolineare l'intendimento del Governo, che è quello appunto di completare e migliorare le attuali unità in servizio, non solo numericamente, ma anche qualitativamente, attraverso corsi di addestramento e di cultura generale tali, da permettere di poter fare di ogni custode anche la guida dell'opera d'arte che è obbligato a custodire.

In attesa di realizzare quanto sopra, penso che si debba cercare di proteggere musei e gallerie dai pericoli attuali.

Sono però convinto che è veramente assurdo che qualcuno, per fotografare ad esempio l'esterno del Duomo di Milano, debba pagare e chiedere un permesso speciale, in quanto, si afferma, si tratta di luogo aperto al pubblico.

BERTÈ, Relatore. Per dovere di obiettività, riferendomi ai lavori del Comitato ristretto, devo ricordare che tra i motivi che hanno portato il Comitato alla formulazione attuale dell'articolo 5, vi è anche la considerazione che un uso troppo largo di fotografie, potrebbe togliere un gran numero di visitatori dalle opere d'arte.

Sono pertanto contrario alla soppressione delle parole « e nei luoghi aperti al pubblico di interesse artistico e storico di proprietà o in consegna allo Stato ».

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Propongo di soddisfare le esigenze contenute negli emendamenti presentati dagli onorevoli Codignola e Valitutti, sopprimendo al primo comma le parole « e nei luoghi aperti al pubblico di interesse artistico o storico di proprietà o in consegna allo Stato » e al quinto comma, le parole « e dei luoghi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, nonché con gli emendamenti Codignola e Valitutti formulati in modo nuovo dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate, l'articolo 5 risulta dunque così formulato:

« Chiunque intenda eseguire fotografie negli Istituti statali di antichità e d'arte deve rivolgersi per il permesso al competente Soprintendente o capo dell'Istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo artistico o culturale.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro il permesso viene rilasciato dietro versamento di un canone, la cui misura è stabilita in via preventiva e generale dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, per tutto il territorio nazionale.

Il Soprintendente o capo dell'Istituto può dettare apposite prescrizioni e inoltre richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Nell'interno degli istituti di cui al primo comma del presente articolo, l'esercizio della attività professionale di fotografo per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti, può essere consentito, soltanto per i singoli casi, dal competente Soprintendente o capo dell'Istituto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 del disegno di legge.

Ne do lettura:

« Le somme di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono versate dal richiedente l'uso dei beni dello Stato al competente Ufficio del registro con imputazione al capitolo « proventi delle concessioni di demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge ».

SERONI. Faccio notare che i « canoni » non si possono fissare, i « proventi » si fissano.

PRESIDENTE. All'articolo 6 il Comitato ristretto propone: *a)* al primo comma di aggiungere, dopo le parole « sono versate » le altre « in tesoreria »; *b)* al secondo comma di aggiungere, dopo le parole « stato di previsione » le altre « in corso ». A mia volta propongo di sostituire, al primo comma, alle parole « Le somme », le parole « I proventi », raccogliendo l'indicazione fornita in proposito dall'onorevole Seroni.

Pongo in votazione l'articolo 6 con gli emendamenti di cui ho dato lettura.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate all'articolo 6 risulta, dunque così formulato:

« I proventi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono versati in Tesoreria con imputazione al capitolo « Proventi delle concessioni di demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione, in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge ».

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e

dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri Istituti statali di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzione di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti.

In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Comunico che all'articolo 7 il Comitato ristretto propone: *a)* al secondo comma, dopo le parole « tutti gli altri » aggiungere le parole « organi ed »; *b)* al terzo comma, dopo le parole « stato di previsione », aggiungere le altre « in corso ».

Pongo in votazione l'articolo 7 con gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate all'articolo 7 risulta dunque così formulato:

Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri organi ed Istituti statali di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti.

In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge ed i relativi decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle Intendenze di finanza.

Il controllo spettante alla Corte dei conti sarà rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'ufficio controllo atti del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

« Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono effettuati presso gli Uffici del registro competenti a riscuotere i canoni o corrispettivi in genere, con le norme previste dalle istruzioni di contabilità, approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 aprile 1888 ».

Il Relatore Bertè ed il deputato Caiazza, a nome del Comitato ristretto, propongono la seguente nuova formulazione:

« Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono versati in Tesoreria ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 10.

« Il caso di disaccordo tra gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ».

Il comitato ristretto ha proposto la soppressione dell'articolo, ma i deputati Bertè e Caiazza ne propongono ora il mantenimento.

BERTÈ, *Relatore*. In effetti come ho già precedentemente preannunciato, propongo il ripristino dell'articolo 10.

CODIGNOLA. Desidero osservare che è veramente incredibile ed assurdo prevedere nel testo di una legge il possibile disaccordo tra organi dello Stato. Trovo incredibile soprattutto il fatto che — in caso di eventuale disaccordo — debbano decidere di concerto, il Ministro delle finanze ed il Ministro della pubblica istruzione.

SERONI. Insisto sulla soppressione. Non mi sembra esagerato asserire che qui veramente rischiamo di toccare un principio. Mi ero già preparato a fare una dichiarazione di voto alla quale rinunciavo con queste brevi dichiarazioni, anche in relazione a certe conseguenze interne prospettatemi poco fa dal Sottosegretario.

Noi rischiamo di diventare una Commissione ministeriale, che di fronte a se non ha però il Ministero, ma il Governo; questo è un principio che non si può ammettere. La situazione — in effetti — è questa: quando protestiamo per la mancanza di fondi e di organizzazione nel settore del quale ci occupiamo, ci sentiamo invariabilmente rispondere che un disegno di legge in tal senso è allo studio, ma che — per motivi finanziari — bisogna ancora aspettare.

Quando poi andiamo a vedere, scopriamo che c'è un rapporto della ragioneria centrale dello Stato, fatto per colpire, forse, il direttore di Galleria più attivo e più pensieroso della tutela del patrimonio artistico.

Ora, ripristinando l'articolo 10, capisco che l'amministrazione delle Belle Arti si possa sentire garantita, ma in realtà non si garantisce affatto.

È il principio che conta: se noi — Commissione parlamentare convocata peraltro in sede legislativa — ammettiamo che una legge approvata da noi possa portare a conflitti, creiamo una situazione insostenibile.

CAIAZZA. La ragione per la quale sostengo che l'articolo 10 debba essere mantenuto è questa: oggi esiste un certo decentramento nell'amministrazione dello Stato, e non è previsto il caso che il conflitto di competenza tra gli organi periferici dell'Amministrazione stessa richieda — per la sua soluzione — una cooperazione tra i due Ministri. Secondo le norme attuali, competente a decidere sarebbe soltanto il Ministro delle finanze; per evitare che la decisione sia presa dal solo Ministro delle finanze, penso che l'articolo 10 non debba essere soppresso. Infatti, se lo fosse, il Ministro della pubblica istruzione non avrebbe

be più nessuna voce, non potrebbe più far sentire il suo peso.

Non solo, ma proprio perché si tratta di conflitto di competenza, dovendo ricorrere alle norme generali per la sua soluzione si perderebbe del tempo, e questo a danno dei cittadini.

BERTÈ, *Relatore*. Non ho la pretesa che gli onorevoli colleghi ricordino la relazione da me esposta nella precedente riunione. Tuttavia, debbo rammentare di aver già sostenuto i motivi per i quali mi sembra opportuno ripristinare l'articolo 10 del disegno di legge al nostro esame.

Non vengono qui considerati i casi di disaccordo fra i Ministeri, ma fra gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria. Tutta la Commissione nella precedente seduta ha sostenuto la necessità di snellire e dare unanimità agli organi periferici. Abbiamo cercato di snellire anche per valorizzare il fatto culturale, per difendere lo studioso ed il visitatore sollecitati da motivi meramenti culturali.

Affermo quindi che se l'articolo 10 non fosse mantenuto, ogni qualvolta tra queste organizzazioni periferiche dei Ministeri avvenisse conflitto (e questo è prevedibile), la competenza, la decisione in merito, apparterebbe al Ministero delle finanze. Questa è di fatto la prassi finora invalsa.

CODIGNOLA. Nel primo comma dell'articolo 4 del presente disegno di legge appaiono le parole: « di intesa ».

BERTÈ, *Relatore*. La presenza del Ministero della pubblica istruzione assicura una certa sensibilità culturale, ed è a vantaggio di chi è portatore di cultura, in qualsiasi richiesta.

CODIGNOLA. Insisto sul fatto che nel primo comma dell'articolo 4 si dice che in caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, la decisione circa il versamento del canone è da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza, d'intesa con i competenti organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Quindi la intesa è già prevista per legge.

Si potrebbe, eventualmente, mantenere la formula nell'articolo 10, al livello degli organi periferici. Se la legge deve prevedere che gli organi periferici dello Stato non siano capaci di realizzare una intesa, manteniamo per lo meno questa meno grave formulazione. Altrimenti, ci facciamo promotori di una attribuzione di irresponsabilità agli organi periferici dello Stato.

BERTÈ, *Relatore*. E se non si raggiunge una intesa ?

CODIGNOLA. Vorrebbe dire che lo Stato non funziona più !

PRESIDENTE. Il caso che non si raggiunga l'intesa fra organi di diversi Ministeri è piuttosto frequente. Una delle due parti rivolgerà il quesito al proprio Ministero, ed interverrà l'autorità locale, o il Ministero competente. In fondo, questi organi periferici operano sempre in rappresentanza dei relativi Ministeri. Nel caso che i Ministeri non trovino l'accordo, interviene il Consiglio dei Ministri; se neanche in questo caso si raggiunge l'accordo, interviene il Parlamento, che obbliga il Governo a dimettersi... Questa l'ipotesi seguita nel suo sviluppo astratto.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 10 del disegno di legge, così com'era formulato, va messo in relazione soprattutto con l'articolo 3, relativo alle manifestazioni culturali, ed alle riprese cinematografiche o televisive. Detto articolo 3, nel secondo comma, prescrive per la determinazione del canone l'intesa tra i competenti organi dell'Amministrazione finanziaria e quelli del Ministero della pubblica istruzione. Ma bisogna tener presente che la ripartizione di competenza fra organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria è stabilita dalle norme vigenti, che non prevedono l'ipotesi del disaccordo. Potrebbero sorgere difficoltà e perplessità circa il potere di intervento del Ministero delle finanze sia pure, nella specie, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, qualora si verificasse il caso di disaccordo tra gli organi periferici.

Mi sembra pertanto opportuno ripristinare l'articolo 10, anche perché questo giova all'interesse culturale, di coloro che chiedono la concessione; altrimenti, il dissidio può non risolversi se non a danno di chi chiede la concessione stessa.

CODIGNOLA. Si potrebbe affidare la decisione all'Intendente di finanza di concerto con il Soprintendente.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma se non trovano il concerto ?

CODIGNOLA. Questo può avvenire anche tra i Ministeri !

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si presume che a quel livello si trovi l'accordo. Mi pare che non dovremmo drammatizzare la questione, al-

trimenti rischiamo di non risolverla mai. Mi associo al Relatore onorevole Bertè nel sottolineare l'opportunità di ripristinare l'articolo 10.

SERONI. Eppure, non vorrei che tutto il complesso della legge tornasse un giorno in discussione...

CAIAZZA. In sede di Comitato ristretto io accedetti all'idea di sopprimere l'articolo 10 in questione. In un secondo momento, ritenni opportuna la sua reintroduzione nel contesto del disegno di legge. D'altra parte penso, dopo gli interventi succedutisi in questa sede, che tutto lo spirito della legge metta in evidenza questa intesa. Pertanto, penso che non si possa non raggiungere una intesa, ci sia o non ci sia questo articolo. Ritenevo, e ritengo, che a mantenere l'articolo 10 si abbiano maggiori garanzie. Ma se ciò deve rappresentare uno scoglio per un rapido esame della legge, non mi sento personalmente di votare in un senso che possa creare delle difficoltà. Questa è la ragione per la quale mi astengo dalla presente votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« Delle somme comunque affluite alle sopradette gestioni dell'Amministrazione della pubblica istruzione e degli Istituti da questa dipendenti, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziari, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo ».

Al primo comma il Comitato ristretto propone di sostituire le parole: « alle sopradette gestioni della Amministrazione della pubblica istruzione e degli Istituti da questa

dipendenti », con le altre: « alle gestioni di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto:

(È approvato).

A seguito delle modificazioni apportate l'articolo 11 risulta dunque così formulato:

« Delle somme comunque affluite alle gestioni di cui all'articolo 1 della presente legge, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziari, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, solo per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da provvedimenti legislativi, svoltesi od esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

a) l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;

b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni.

Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro i quali hanno facoltà di dar rispettivamente i beni immobili ed i beni

mobili di cui sopra agli organi ed Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni.

Si provvederà separatamente per le eventuali passività accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da provvedimenti legislativi ».

Il Comitato ristretto propone: *a)* al primo ed all'ultimo comma di sostituire alle parole: « provvedimenti legislativi » le altre: « norme giuridiche »; *b)* al secondo comma di sostituire le parole: « Entro sei mesi », con le altre: « Entro un anno ».

Il deputato Codignola propone a sua volta: *a)* al primo e all'ultimo comma di sostituire le parole: « provvedimenti legislativi », con le altre: « norme legislative o regolamentari »; *b)* al terzo comma di sostituire le parole: « hanno facoltà di dare », con le altre: « assegneranno ».

CODIGNOLA. Ho ritenuto necessario questo emendamento in quanto l'articolo così com'era formulato poteva lasciar adito al dubbio che il Ministero delle finanze potesse dare o meno in uso i beni mobili ed immobili. Invece deve essere chiaro che il Ministero delle finanze non ha questa facoltà, essendo obbligato a dare in uso detti beni.

PITZALIS. I beni immobili sono destinati alle attività che vengono esercitate dalle Soprintendenze nell'ambito di musei e gallerie.

Se il Ministero delle finanze acquisisse la proprietà e l'uso di questi beni per scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati istituiti, verrebbe ad avere una ingerenza nell'attività della Soprintendenza. Ora bisogna puntualizzare che l'uso di questi beni deve essere riservato alla Soprintendenza del Ministero della pubblica istruzione, in quanto dette opere (le quali d'altra parte costituiscono un patrimonio rilevante) sono state costruite proprio per questo scopo.

BERTÈ, *Relatore*. Concordo pienamente con le ragioni esposte dall'onorevole Pitzalis.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole sia agli emendamenti del Comitato ristretto, sia all'emendamento Codignola che converte in obbligo la facoltà, accordata dal Ministero delle finanze ed al Ministero del tesoro, di assegnare i beni mobili ed immobili in uso agli organi ed istituti statali di antichità e d'arte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con gli emendamenti proposti dal deputato Codignola e dal Comitato ristretto ed accettati dal rappresentante del Governo.

(Sono approvati).

A seguito delle modificazioni apportate l'articolo 12 risulta dunque così formulato:

« I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da norme legislative o regolamentari svoltesi od esistenti presso la Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

a) l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;

b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni.

Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro, i quali assegneranno rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli organi ed Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni.

Si provvederà separatamente per le eventuali passività accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da norme legislative e regolamentari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 13 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, le norme per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del provvedimento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi (727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 727, riguardante il riconoscimento dei di-

plomi di qualifica degli istituti professionali ai fini della ammissione ai pubblici concorsi.

Questo disegno di legge, che noi riprendiamo in esame dopo diverso tempo, riveste un carattere di urgenza. Noi ne avevamo iniziato l'esame e ci eravamo poi fermati a causa del parere della I Commissione, che ci vincolava a condizioni non accettabili da parte nostra.

Abbiamo successivamente chiesto alla I Commissione se insistesse nel parere espresso ed essa ci comunica che, in considerazione delle nuove indicazioni da noi fornite nella seduta del 28 gennaio 1965, nulla osta da parte della I Commissione stessa a che il disegno di legge sia approvato.

ROMANATO, *Relatore*. Vorrei far presente — brevemente — la storia di questo disegno di legge, che fu presentato sin dal novembre 1963; noi lo discutemmo in sede referente, poi chiedemmo il trasferimento in sede legislativa, nella quale sede lo discutemmo nel giugno 1964; poi sopraggiunse il parere della I Commissione, parere che paralizzò — momentaneamente — l'iter del provvedimento. Ora la I Commissione ci ha risposto in senso liberatorio, accettando il nostro punto di vista.

La discussione che si fece — *ab initio* — su questo disegno di legge fu ampia e lunga, ed io mi rimetto alla relazione che feci allora, per una più ampia illustrazione di esso.

Mi limiterò, ora, a sintetizzare il disegno di legge esaminandone i tre articoli costitutivi. Nell'articolo 1 è sancito il principio della validità dei diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti, ai fini dell'accesso ai pubblici impieghi.

Nell'articolo 2 si parla della partecipazione ai concorsi per carriere esecutive, ed è detto che coloro che sono in possesso dei diplomi suddetti, hanno diritto ad un trattamento preferenziale. Cioè, i diplomi di qualifica saranno valutati in modo particolare per la partecipazione ai concorsi nei quali è richiesto il diploma di scuola media.

L'articolo 3 — sul quale a suo tempo si svolse una discussione abbastanza accesa — prevede che siano riconosciuti validi — ai fini della partecipazione a determinati concorsi — specifici diplomi di qualifica professionale, in rapporto alla durata dei singoli corsi di qualifica, ed alla natura propria di ciascuna carriera. A tal fine, per decidere cioè quali saranno i diplomi ritenuti validi (e che saranno poi precisati nel bando di concorso) il Mini-

stro della pubblica istruzione emetterà un decreto di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È stato proprio su questo articolo 3 che si è svolta la discussione più accanita, anche per la discrezionalità lasciata — dall'articolo stesso — al Ministro della pubblica istruzione.

Nel giugno dello scorso anno non ci furono né accaniti difensori né accaniti oppositori di questo disegno di legge: vorrei soltanto ora ricordare le perplessità che affiorarono nel corso della discussione. Perplessità soprattutto da parte dell'onorevole Valitutti, circa la materia trattata dal disegno di legge; esso infatti tratta un problema concernente l'istruzione professionale, e, ad alcuni colleghi, sembrava prematura la presentazione del disegno di legge stesso. Soprattutto, sembrava troppo ardito il contenuto dell'articolo 3.

Gli onorevoli Valitutti, Scionti, ed altri fecero presente, allora, il pericolo che anche le scuole professionali si potessero mutare in fabbriche di diplomi per accedere ad un impiego più che ad un'attività professionale.

Un'altra perplessità, infatti, si riferiva al presunto svuotamento — operato da questo disegno di legge — ai danni del reale ed effettivo scopo di queste scuole ed istituti. Ricordo che soprattutto i colleghi dell'Italia meridionale temevano — e temono — che si possa verificare questo fenomeno.

Altro motivo di dubbi e di preoccupazione si incentravano intorno al timore per un possibile eccesso di potere, conseguenza della discrezionalità prevista dall'articolo 3, nei confronti del Ministro della pubblica istruzione.

Queste sono state — riassumendo — le preoccupazioni e le perplessità emerse durante la discussione che ebbe luogo nel giugno dello scorso anno.

Ora finalmente abbiamo ripreso in esame il provvedimento, ed abbiamo ottenuto — lo ripeto — il parere favorevole della I Commissione; desidero aggiungere che in questo particolare momento sul piano nazionale c'è un certo movimento tra gli interessati, per cui l'approvazione di questo disegno di legge è vivamente attesa.

Penso che, al di là di tutte le perplessità emerse, questo provvedimento possa valorizzare gli Istituti professionali ed i diplomi che tali Istituti rilasciano, che possa valorizzare l'istruzione professionale nel suo complesso, e che forse potrebbe anche invogliare maggiormente i giovani a frequentare gli Istituti pro-

fessionali. Almeno questa è la nostra speranza, dal momento che — purtroppo — quest'anno si è verificata una certa flessione di frequenze negli Istituti professionali, in difformità dei bisogni del Paese.

All'articolo 1 non ho nulla da obiettare. L'articolo 2 non innova nulla, in quanto, una volta stabilito che la qualifica serve per i pubblici impieghi, — e questo lo stabilisce il testo dell'articolo 1 — l'articolo 2 non fa che parlare dell'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. L'unica innovazione consiste nel fatto che ai diplomi sarà data una valutazione particolare.

Più innovatore degli altri è senz'altro l'articolo 3, ma le garanzie poste sono stati, che mi pare si possa rimanere tranquilli.

Si parla del diritto di partecipazione a concorsi per carriere di concetto. Vengono riconosciuti validi specifici diplomi, non diplomi generici. Faccio presente che questi specifici diplomi si conseguono attraverso scuole di istruzione professionale, che possono durare dai tre ai cinque anni, come le altre scuole secondarie dell'ordine superiore. Nel testo del disegno di legge si parla di specifici diplomi di qualifica professionale, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera. Questa valutazione è lasciata alla discrezione del Ministro della pubblica istruzione, che dovrà sentire il parere del Ministro interessato, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Si tratta di un insieme di garanzie che possiamo ritenere sufficienti, tranquillizzanti e valide.

Vorrei precisare — cosa del resto ovvia — che i titoli di cui si parla sono ritenuti validi per partecipare ai concorsi, non per accedere a ruoli. Viene cioè concessa la possibilità di partecipare ai concorsi; si intende poi che i concorsi debbono essere vinti, in concorrenza con gli altri partecipanti.

Nell'insieme, il disegno di legge al nostro esame è, si può dire, modesto, in quanto possiede un carattere contingente; tuttavia, penso che esso può valorizzare non solo i titoli menzionati, ma anche le scuole stesse; i giovani possono essere invogliati a frequentare le scuole, in vista della possibilità loro concessa di aspirare a posti di impiego; viene inoltre attribuito un valore alla capacità contrattuale dei sindacati dei lavoratori, anche al di fuori della pubblica amministrazione, nella impostazione dei contratti di lavoro. Infine, è affermato anche il principio dell'accesso

di questi giovani diplomati ai gradi più elevati della cultura e dell'impiego.

Non era il caso che il disegno di legge prevedesse disposizioni più dettagliate, dato che l'istruzione professionale è una materia particolarmente fluida, vasta ed in continuo divenire. Non bisogna poi dimenticare che siamo in attesa, dopo la relazione della Commissione di indagine, che il Governo presenti il disegno di legge o i disegni di legge che riguarderanno tutta la vasta materia dell'istruzione professionale. Indubbiamente, non si poteva fare di più di quello che si è fatto con il presente disegno di legge, e fare di meno sarebbe stato nocivo agli interessi della categoria dei giovani che attendono con ansia l'approvazione di questo provvedimento.

Da qualche parte sono state avanzate preoccupazioni circa l'articolo 3 del disegno di legge, poiché non sempre gli anni di frequenza delle scuole in grado di far conseguire i diplomi specifici di cui trattasi corrispondono ai cinque anni di normale frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore. Ma la nostra attenzione non deve essere rivolta al numero degli anni, bensì al grado di preparazione di questi giovani.

In conclusione, pur ritenendo fondate le perplessità che da tutte le parti della Commissione sono state espresse durante la discussione del disegno di legge in questione, io lo raccomando alla vostra sollecita approvazione. La nuova legislazione, diretta a regolare l'istruzione professionale, potrà senza dubbio poggiare con vantaggio sul fatto acquisito rappresentato dall'approvazione del presente disegno di legge.

SCIONTI. È indubbiamente opportuno tener conto della necessità della categoria cui appartengono i giovani in parola, nonché della spinta che essi indubbiamente riceverebbero come studenti. Tuttavia, mi sento in dovere di fare alcune osservazioni, sul disegno di legge n. 727. È certamente mancata una fase intermedia, fra la discussione generale e l'esame degli articoli. Il relatore avrebbe dovuto pendere contatto con i gruppi per vedere insieme di trovare un accordo.

PRESIDENTE. Funzione del relatore di fatto, è anche quella di compositore delle controversie.

SCIONTI. Questo era il mandato della Commissione al relatore. Il nostro gruppo aveva preparato degli emendamenti. L'accettazione pura e semplice del disegno di legge non sanerebbe quella situazione che noi abbiamo denunciata nella discussione generale.

Poiché il disegno di legge n. 727 si rivolge prevalentemente agli istituti a carattere amministrativo, con l'anno prossimo si assisterebbe ad un ulteriore svuotamento degli istituti ad indirizzo industriale, e contemporaneamente ad un afflusso di giovani nelle scuole ad indirizzo commerciale, che si sentono protetti per quanto riguarda la validità dei titoli rilasciati. Tutto ciò snaturerebbe la funzione degli istituti professionali.

Il problema deve essere visto unitariamente, sotto tutti e due gli aspetti suddetti. Per questa ragione, il mio gruppo desiderava una discussione più approfondita. Non si può non capire che, approvando puramente e semplicemente questo disegno di legge, si hanno molte probabilità di andare incontro a sorprese.

Io non credo che la proposta di legge sulla istruzione professionale verrà immediatamente in discussione presso la nostra Commissione; credo che dovrà prima essere esaminata dalla Commissione Bilancio, in quanto importa un onere finanziario.

Il Governo, in questo caso, avrebbe potuto venire incontro. È passato un anno dalla presentazione del disegno di legge in questione: il Governo avrebbe potuto presentare un disegno di legge di riordinamento dell'istruzione professionale, nel cui contesto questo disegno di legge avrebbe conservato un'efficacia maggiore.

SERONI. Ma già esiste un disegno di legge governativo!

La proposta formale che noi avanziamo è di attendere che il disegno di legge che ora è presso l'altro ramo del Parlamento, venga alla Camera ed in quella occasione prenderemo in considerazione anche l'attuale provvedimento parziale e vedremo come collocarlo, sia in relazione al disegno di legge, sia alla proposta Scionti ed altri, sulla istruzione professionale.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ricordo che nella passata legislatura e precisamente alla fine di essa, fu fatta la discussione generale su un disegno di legge appositamente presentato. Non ricordo se il disegno di legge sia stato ripresentato, nella presente legislatura. Sempre nei riguardi degli istituti professionali vi è poi l'iniziativa del senatore Bellisario.

SCIONTI. Presso questo ramo del Parlamento vi è anche la proposta di legge Buttè sempre in materia di istruzione professionale.

PITZALIS. Mi rendo conto dell'esigenza di riordinare il settore dell'istruzione pro-

fessionale. Il problema che è stato posto e puntualizzato è importantissimo e di vasta portata. Le scuole professionali del futuro non hanno ancora una configurazione precisa per legge. Questo è un problema di fondo, di struttura e di organizzazione della scuola professionale. Tuttavia, prima ancora che questo problema venga posto ed impostato giuridicamente, vi è un problema di fatto incontrovertibile ed è questo: gli istituti professionali hanno determinate funzioni e di fatto funzionano e rilasciano titoli di studio. Tuttavia i giovani che da detti istituti escono, non vedono riconosciuto il loro titolo e vengono a trovarsi, come si suol dire, con le mani in tasca. Non sanno dove andare. Ora tutto questo crea un problema di responsabilità sociale che va risolto.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che la proposta di legge dell'onorevole Buttè presentata in questa materia, non può essere congiunta alla discussione di questo disegno di legge, perché essa è stata deferita alla competenza della nostra Commissione unitamente alla Commissione lavoro, trattando materia che ha attinenza anche con la competenza di quella Commissione.

Il problema che invece si era posto in questa sede è quello di definire la validità dell'attuale titolo che viene rilasciato.

Sono consapevole dell'urgenza del problema al quale bisogna cercare di dare una soluzione senza attendere gli altri provvedimenti in materia. Ricordo che il disegno di legge n. 727, oggi al nostro esame, è molto atteso dalla categoria, la quale ha avuto modo di manifestare il proprio malcontento — che possiamo ritenere fondato — attraverso recenti scioperi di notevole portata.

SCIONTI. Ma come facciamo a discutere la validità di questi titoli quando non conosciamo né il loro contenuto culturale né il numero di anni richiesto per il loro conseguimento?

PRESIDENTE. Ma poiché questi istituti sono frequentati e funzionano, è necessario che i titoli che essi rilasciano vengano riconosciuti.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge ».

L'onorevole Scionti ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1:

« Gli Istituti professionali di Stato rilasciano diplomi di qualifica validi legalmente nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge ».

Il deputato Seroni propone, in via subordinata, di sopprimere le parole « e da quelli legalmente riconosciuti ».

SCIONTI. L'articolo 1 del disegno di legge n. 727 restringe la validità dei titoli ai soli pubblici impieghi e non ammette una loro validità generale. Ora l'emendamento si propone appunto di porre un'affermazione di principio di validità generale di tutti i titoli rilasciati dagli Istituti professionali nei limiti della legge.

Riteniamo che il riconoscimento di questa validità generale possa portare ad una soluzione delle difficoltà nelle quali attualmente versano gli studenti in possesso di detti titoli.

DELL'ARMELLINA. In questi termini, il diploma degli Istituti professionali viene equiparato al diploma della Scuola media.

SCIONTI. Questo lo vedremo dopo; per ora si dice che tali diplomi sono validi nei limiti stabiliti dalla legge, e questa è una dichiarazione di principio che lascia aperte tutte le possibilità, a seconda di quanto deciderà la legge stessa. Se la legge deciderà di riconoscere validi i diplomi per l'iscrizione ad una scuola superiore essi saranno validi, altrimenti no.

PRESIDENTE. Dire che un diploma è valido secondo i limiti che la legge determinerà, significa non dire nulla, fare un'affermazione pleonastica. Attendiamo che la legge ci dica appunto quali sono i limiti di questa validità.

SCIONTI. Già questa proposta di legge stabilisce alcune validità. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono i pubblici concorsi per i quali sono validi i diplomi, cioè i concorsi per le carriere esecutive e di concetto.

In teoria, l'articolo 1 dovrebbe avere un carattere generale, mentre gli articoli 2 e 3 dovrebbero avere un contenuto specifico; questo in teoria, perché — in pratica — ci troviamo di fronte ad un pleonasma, e tutti e tre gli articoli si occupano della stessa cosa, cioè dei pubblici concorsi.

PITZALIS. Sono del parere che l'espressione « validi legalmente » sia impropriamente usata in questo momento, in quanto noi non abbiamo ancora — attraverso le leggi che riguardano l'istruzione professionale — definito il tipo ed il grado degli Istituti che rilas-

sciano i diplomi. Quando diciamo « legalmente validi », ci riferiamo a tipi di diplomi già esistenti, e che già producono degli effetti. Ma « legalmente validi » come che cosa? Come un diploma di Istituto superiore o di scuola media?

Se noi quindi, ci limitiamo ad una dichiarazione generica come « legalmente validi » non diciamo niente, mentre invece diciamo qualche cosa quando stabiliamo che questo tipo di diploma — che ancora non è stato regolarmente inquadrato — è valido per determinati concorsi. Questa decisione può essere tranquillamente presa senza rischio alcuno per la futura e definitiva sistemazione dell'istruzione professionale nel suo complesso.

Noi ci troviamo di fronte ad un problema di vasta portata sociale, di grandissimo interesse.

Ci sono scioperi in atto, perché i giovani non hanno la sicurezza — uscendo da questi Istituti — neppure di potersi inquadrare nel settore dell'istruzione professionale, nel quale invece potrebbero rendere bene, essendo esperti nelle materie dell'istruzione professionale stessa.

Di fronte a questo problema sociale — e facendo salva la questione di fondo — noi abbiamo il dovere di intervenire, perché sono centinaia di migliaia di alunni che sono già usciti da questi Istituti e che ancora non si sono potuti adeguatamente sistemare nel settore per il quale sono stati preparati dagli studi compiuti. Molti di questi giovani prestano già servizio presso scuole ed istituti, ma il titolo che hanno presentato non è valido per l'inquadramento.

Siamo perciò obbligati a legiferare su questo disegno di legge, le circostanze ce lo impongono; però dovremmo sentire noi stessi quest'esigenza, e mi meraviglio, pensando che questo provvedimento è ancora fermo dopo mesi e mesi.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto presente l'urgenza e l'importanza della questione alla I Commissione, tanto che essa ha riconosciuto che era il caso di non frapporre ostacoli alla discussione di questo disegno di legge, ed ha ritirato le obiezioni precedentemente formulate. Perciò, se ora noi sospendiamo la discussione, ce ne dobbiamo assumere anche tutta intera la responsabilità.

Chiedo alla Commissione se si debba proseguire nella discussione, oppure se si debba decidere per un breve rinvio.

SERONI. Noi abbiamo fatto presenti le nostre preoccupazioni, ma non ci siamo per

questo rifiutati di discutere questo disegno di legge. D'altra parte ci sono degli emendamenti, e gli emendamenti verranno discussi, e approvati o respinti. Abbiamo reso pubbliche le nostre riserve per coscienza e per senso di responsabilità, ed una volta fatto questo siamo del parere di continuare la discussione.

ROMANATO, *Relatore*. In linea generale, devo dire che se noi emendiamo in qualche modo la modesta portata di questo articolo, ne scaturirà tutta una serie di altri emendamenti da inserire nei successivi articoli. Perciò sono del parere di lasciare inalterato il testo, lasciando impregiudicato tutto il vasto problema del vastissimo settore dell'istruzione professionale. Altrimenti, se incominciamo a ritoccare l'articolo 1, allarghiamo la portata di questo provvedimento, andando a sconfinare poi nell'amplissimo problema della cui rilevanza tutti i colleghi si sono dichiarati consapevoli.

Inoltre, sebbene modesto, questo disegno di legge rappresenta un buon trampolino di partenza anche per una discussione — in futuro — di quanto lei propone sin da oggi, onorevole Scionti. Non ampliamone il testo, altrimenti si dovrebbe rinunciare ora alla discussione, si dovrebbe rinunciare ad una immediata approvazione, per rinviare il tutto a quando si discuterà il problema dell'istruzione professionale nel suo complesso.

Per tutti questi motivi la prego, onorevole Scionti, di voler ritirare il suo emendamento.

SCIONTI. Vorrei soltanto dire che nella formulazione data dal nostro gruppo, l'articolo 1 ha un significato ben preciso, e contiene anche un'affermazione di principio. Nel modo in cui, invece, è stato presentato nel disegno di legge n. 727 esso non contiene disposizione alcuna, in quanto è completamente assorbito dagli articoli 2 e 3. L'articolo 2 — come tutti possono notare — comincia esattamente con la stessa formulazione dell'articolo 1. Dal punto di vista tecnico legislativo, nulla cambierebbe se l'articolo 1 fosse soppresso dal contesto del disegno di legge. Ritengo che esso non contenga nemmeno una affermazione di principio.

SERONI. Il nostro gruppo non può non presentare alcuni emendamenti. Noi partiamo dal presupposto che oggi non esiste più alcun problema della pubblica istruzione che possa essere parzialmente risolto. E questa non è soltanto la nostra opinione, com'è dimostrato dal fatto che anche la maggioranza ed il Governo presentano linee di riforma in tal senso.

Tuttavia, a causa delle imperanti contraddizioni di carattere politico, la riforma generale viene sempre procrastinata, sempre rinviata; per questo motivo, siamo costretti a proporre continuamente dei provvedimenti legislativi di carattere sindacale e categoriale, sotto la pressione delle forze che vivono nella scuola e che in questo stato di crisi sono costrette ad atteggiarsi in questo modo.

Può darsi che il rappresentante del Governo, qui presente, possa esporre l'effettiva portata delle voci, sempre più frequenti (ho qui con me un numero del giornale *Il Punto*) secondo le quali il Governo si appresterebbe a chiedere, per quanto riguarda l'approvazione del piano cosiddetto Gui — assorbito, congelato nel piano quinquennale generale —, la delega al Parlamento. Se l'onorevole Sottosegretario di Stato Caleffi smentirà ufficialmente queste voci, sarà già un passo in avanti, che ci persuaderà. Bisogna tener presente, inoltre, che non ho citato un giornale di opposizione. Tutto ciò ci rende perplessi.

Ora siamo in presenza di un provvedimento parziale, modesto. Quando affronteremo il problema generale dell'istruzione professionale, allora inseriremo tutti gli elementi che oggi proponiamo. Io ritengo che, affrontando un problema parziale, noi mettiamo le mani avanti, e cerchiamo di far passare alcuni principi fondamentali, che potranno domani essere meglio studiati nella legge di carattere generale.

PRESIDENTE. Onorevole Seroni, non credo che ciò formi argomento di discussione della nostra Commissione. Le intenzioni del Governo a questo riguardo non interessano i lavori della nostra Commissione. Se le intenzioni si muteranno in proposte, allora potranno entrare in discussione in questa sede.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me non risulta affatto — e del resto è stato smentito dallo stesso Ministro — che si abbia intenzione di procedere, per mezzo di leggi delegate per l'attuazione del piano. Tutto questo ha l'apparenza di una fantasia, mai autorizzata da dichiarazioni del Governo. In tal senso, posso tranquillizzare l'onorevole Seroni.

Per quanto riguarda poi il tema specifico, con poche parole vorrei vivamente pregare l'onorevole Scionti e gli altri colleghi di considerare l'opportunità di non condizionare la futura elaborazione della legge istitutiva, che regolerà gli istituti professionali, con anticipazioni introdotte in questo disegno di legge, che snaturerebbero sia il senso del disegno di legge stesso, sia le linee del nuovo provvedi-

mento legislativo. Il disegno di legge n. 727 vuole essere un provvedimento anticipatore soltanto nel senso parziale della validità del piano. Esso vuole essere un incoraggiamento, una attribuzione di certezza, per quei ragazzi che frequentano gli istituti professionali e che sono in numero sempre minore, a causa proprio della mancanza di sbocco nei pubblici impieghi. L'assicurazione dell'accesso ai pubblici impieghi rappresenta la dimostrazione dell'inizio della validità del piano. I pubblici impieghi prevedono anche compiti tecnici. Per esempio, nel settore delle antichità e belle arti c'è un enorme bisogno di tecnici intermedi; la stessa cosa nel settore dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Lo sbocco nei pubblici impieghi è così importante che non può non allettare i giovani alla frequenza degli istituti professionali.

Per questo insieme di motivi, con l'impegno da parte del Governo di sollecitare la discussione in Parlamento di propri disegni di legge o di appoggiare provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, io prego l'onorevole Scionti di considerare favorevolmente la formulazione del disegno di legge così come si presenta salvo poi rivedere tutta la materia con la legge istitutiva che potrà certamente assorbire anche le disposizioni del disegno di legge oggi al nostro esame.

SCIONTI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Scionti di cui ho dato lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 1 l'onorevole Seroni propone, come i colleghi ricorderanno, in via subordinata un emendamento soppressivo delle parole « e da quelli legalmente riconosciuti ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'inciso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nella sua originaria formazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per ti-

toli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

Il deputato Scionti propone il seguente emendamento sostitutivo:

« I diplomi di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi per l'ammissione a tutti i concorsi statali e delle aziende a partecipazione statale ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado.

Essi danno diritto a particolare valutazione ».

SCIONTI. Nel complesso l'articolo sostitutivo segue la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, e vi è soltanto un'estensione alle aziende statali e a partecipazione statale. Cioè abbiamo cercato di dare attraverso una dizione più generale, una maggiore possibilità di valutazione di detti titoli.

ROMANATO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Scionti. Faccio presente che per le aziende a partecipazione statale abbiamo tutta una struttura giuridica diversa e non vedo come si possa concepire una simile formulazione.

DALL'ARMELLINA. Sono favorevole a lasciare le cose come stanno. Faccio presente le difficoltà in cui versano alcuni ragazzi i quali, avendo frequentato la scuola elementare, accedono alla scuola professionale e quando ne escono hanno un titolo che non corrisponde nemmeno alla licenza di scuola media.

Si tratta di dare una soluzione ad un problema veramente grave.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario all'emendamento Scionti.

PRESIDENTE. Onorevole Scionti insiste sul suo emendamento?

SCIONTI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scionti del quale ho già dato lettura ed al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nella sua originaria formazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 che, non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

« Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale in rapporto alla du-

rata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.

(È approvato).

Il deputato Scionti ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi.

ART. 4.

« I diplomi di perito aziendale rilasciati dagli istituti professionali per il commercio dopo 5 anni di studi hanno lo stesso valore dei titoli di studio rilasciati dalle altre scuole secondarie superiori e sono equipollenti a tutti gli effetti al diploma di abilitazione tecnico-commerciale rilasciato dagli istituti tecnici.

ART. 5.

Nelle aziende i diplomi di cui all'articolo 1 danno diritto, al momento della prima assunzione al lavoro, ad avere attribuita la qualifica attestata nello stesso diploma. Nei casi di cui si rendesse necessario un periodo di pratica per svolgere i compiti che sono richiesti ai lavoratori inquadrati nella qualifica di assunzione, i contratti collettivi di lavoro nazionali determineranno la durata di tale periodo e i livelli retributivi spettanti durante tale periodo.

In ogni caso il periodo di pratica non dovrà essere superiore a 18 mesi e l'eventuale riduzione di salario non potrà essere superiore al 10 per cento dei minimi tabellari riferiti ai lavoratori dalle qualifiche corrispondenti.

ART. 6.

I diplomi degli istituti professionali, previo esame integrativo delle materie di studio non comprese nei programmi svolti, danno diritto all'iscrizione nella classe successiva di qualsiasi altro istituto di istruzione secondaria »

SCIONTI. Al principio si era accennato alle agitazioni degli studenti ed alle pressioni esercitate dai loro genitori perché venisse riconosciuta validità ai titoli conseguiti. Ora faccio rilevare che l'articolo aggiuntivo proposto cerca appunto di venire incontro alle

richieste tanto insistentemente presentate. Mi sembra giusto che questi giovani che hanno conseguito il diploma di perito aziendale degli istituti professionali, seguendo corsi di quattro e cinque anni, fruiscono di una considerazione del diploma diversa da coloro che hanno conseguito il diploma di istituti professionali dopo corsi di soli due o tre anni.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò investe il contenuto della nuova legge.

SCIONTI. Ma arriverà fra tre anni la nuova legge. Io sono qui in Parlamento da due anni, e so che tutte le volte che si affronta un problema che — per alcuni aspetti — può essere collegato ad un altro di più larghe vedute, si avanza sempre l'obiezione che il tutto verrà discusso al momento di affrontare il problema più generale.

In quale senso un articolo di questo genere possa turbare la nuova e futura legge non capisco. Infatti si tratta di giovani che sono già diplomati, perché gli Istituti quinquennali sono stati aboliti.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prima di tutto desidero precisare che il Governo si è assunto un impegno al quale manterrà fede, e che è dipeso anche dal Parlamento se questo problema non ha ancora trovato la sua soluzione.

In secondo luogo, mi pare che questo articolo 4 esca dai confini imposti dagli articoli che abbiamo già approvato. I proposti articoli 4, 5 e 6 aggiuntivi sono esclusi da ogni possibilità di approvazione, a mio giudizio, per la limitazione che abbiamo voluto dare alla legge.

ELKAN. Desidero chiedere al signor Presidente se è mai possibile che noi — discutendo una legge — ne introduciamo un'altra. È corretto e giusto questo modo di procedere, dal punto di vista dei nostri lavori? È tollerabile tutto ciò da parte del nostro Presidente, uomo di diritto e profondo conoscitore della legge?

DALL'ARMELLINA. Chiedo che — per questa parte — si associ all'esame la proposta Buttè che porta anche la mia firma. Faccio questa richiesta perché qui si sta arrivando ad esaminare il problema generale del riconoscimento.

SCIONTI. Nessuno contesta questo suo diritto, onorevole Dell'Armellina.

PRESIDENTE. Se ci limitiamo a quello che è il testo del disegno di legge, allora possiamo procedere ad approvarlo, ma se lo vogliamo ampliare con questi articoli aggiuntivi proposti ci dobbiamo fermare; questo perché, am-

pliando in tal senso siamo obbligati a discutere insieme al disegno di legge anche la proposta Buttè, e la discussione deve — in questo caso — avvenire congiuntamente con la XIII Commissione, stante l'assegnazione alla competenza congiunta delle due Commissioni fatta dalla Presidenza della Camera.

MARANGONE. Nel testo del disegno di legge si parla di « diplomi », ma per me questi non sono diplomi, sono dei semplici certificati di frequenza. Il diploma si consegue attraverso un esame di Stato, mentre — in questo caso — si tratta di certificati rilasciati alla fine del corso, appunto per attestare che il corso è stato frequentato. Per quanto sulle tabelle ci possa essere scritto, per esempio, Istituto statale per il commercio, fino a che non si regolarizza la materia attraverso una norma di legge che dia valore ai corsi, gli attestati rilasciati alla fine dei corsi stessi saranno sempre dei semplici certificati, e noi dobbiamo convalidare titoli che non esistono.

I certificati smetteranno di essere tali e diventeranno veri e propri diplomi quando, regolarizzata la materia, i corsi si concluderanno con il consueto esame di Stato, esame che ha il valore che deve avere.

Fino ad allora, per me il problema rimane questo: servono o no questi certificati di frequenza per l'ammissione a determinati concorsi?

PRESIDENTE. È proprio questo il tema del disegno di legge: stabilire i limiti entro

i quali questi diplomi servono per i concorsi di Stato.

Ora spetta agli onorevoli colleghi la decisione se continuare o no la discussione del disegno di legge. Se, infatti, sarà approvato l'articolo 4 aggiuntivo, allora dovremo sospendere l'esame del provvedimento e procedere nel modo opportuno, dal punto di vista regolamentare per poter discutere questo provvedimento congiuntamente a quello Buttè già ricordato, ed assegnato alla competenza delle Commissioni riunite VIII e XIII.

Pongo in votazione l'articolo 4 aggiuntivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 aggiuntivo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 aggiuntivo.

(Non è approvato).

Rinvio ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del provvedimento.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI